

**A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Bergamo, 7 gennaio 2015

OGGETTO: Legge di stabilità 2015

È stata pubblicata sul S.O. n. 99 della G.U. 29.12.2014, n. 300 la **Finanziaria 2015** (Legge 23.12.2014, n. 190) c.d. "*Legge di stabilità 2015*", **in vigore dall'1.1.2015**, che si compone di **1 articolo** suddiviso in **735 commi**. Ecco le principali novità del nuovo provvedimento normativo.

"BONUS 80 EURO" A REGIME – commi 12, 13 e 15

Viene previsto a regime il credito a favore dei lavoratori dipendenti, c.d. "Bonus 80 euro", introdotto per il 2014 dal DL 66/2014 e ora inserito nell'art. art. 13, comma 1 bis del TUIR.

L'agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:

- **reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR con **esclusione dei redditi da pensione**;
- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), cbis), d), h-bis) e l), TUIR. L'agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

In particolare il credito è riconosciuto:

- qualora l'**IRPEF lorda** calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato risulti **superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente** ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR;
- in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo:

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a €24.000	€960
Superiore a €24.000 ma non a €26.000	$\frac{€960 \times 26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a €26.000	zero

- "*in via automatica*" dal sostituto d'imposta (datore di lavoro / committente) ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si computa la riduzione della base imponibile prevista per i ricercatori che rientrano in Italia per cui, ai fini dell'attribuzione del bonus, il reddito sarà considerato per intero.

Sono confermate le modalità di fruizione dell'agevolazione nonché di recupero della stessa da parte del sostituto d'imposta, che avviene tramite il **mod. F24** (codice tributo "1655").

NOVITÀ IRAP – commi da 20 a 25

E' stato introdotto il **nuovo comma 4-octies** all'art. 11, D.Lgs. n. 446/97, per effetto del quale è riconosciuta la **deduzione** dal valore della produzione IRAP **della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni** di cui ai commi 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) del citato art. 11.

La novità in esame, che comporta di fatto la **deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**, è applicabile:

- dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono **esclusi** dalla fruizione della nuova deduzione gli **enti non commerciali**

che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;

- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

E' stata altresì introdotta la deduzione del costo del lavoro a favore dei **produttori agricoli / società agricole** per ogni **lavoratore dipendente a tempo determinato** che abbia **lavorato almeno 150 giornate** e con contratto di durata almeno triennale. Tale disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Per effetto della suddetta novità, è disposto che l'**IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente** ed assimilato, **deducibile** dal reddito d'impresa, va considerata **al netto**, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97, anche della **nuova deduzione** di cui al citato comma 4-octies.

CREDITO D'IMPOSTA PER SOGGETTI SENZA DIPENDENTI

E' stato inoltre riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**, un **credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda**.

Il nuovo credito d'imposta, spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24** a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.

BLOCCO RIDUZIONE ALIQUOTE (GIÀ DAL 2014)

Sono **abrogate** le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014 che prevedevano la **riduzione** delle **aliquote IRAP** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente **dal 2014**).

Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono **confermate nelle misure previgenti** (ad esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti).

Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato Decreto che prevede(va) l'applicazione dell'aliquota nella misura del **3,75%** (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole) ai fini della **determinazione dell'acconto IRAP 2014** in caso di **utilizzo del metodo previsionale**.

TFR IN BUSTA PAGA – commi da 26 a 34

In via sperimentale, per i **periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro **possono (facoltà)** richiedere di **percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione**. Detta scelta è **irrevocabile**.

La possibilità in esame:

- riguarda anche la **quota** destinata dal dipendente alla **previdenza complementare**;
- **non** può essere usufruita dai **lavoratori domestici** e da quelli del **settore agricolo**.

La quota di TFR in busta paga:

- è soggetta a **tassazione ordinaria**;
- **non è imponibile ai fini previdenziali**;
- **non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo** ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del "Bonus 80 euro".

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l'INPS.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 47, lett. a)

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del DL n. 63/2013 la **detrazione IRPEF / IRES** relativa ai lavori di **riqualificazione energetica** è **riconosciuta** nella misura del **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**.

La detrazione spetta nella misura del **65%** anche per le spese, purchè "*documentate e rimaste a carico del contribuente*", sostenute per:

- **interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**;
- **acquisto e posa in opera di schermature solari** ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo **1.1 – 31.12.2015, nel limite di €60.000**;
- **acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo **1.1 – 31.12.2015, nel limite di € 30.000**.

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva fissato la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015; con riferimento agli interventi sulle parti comuni la stessa era stabilita al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015 e al 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – comma 47, lett. b), nn. 1) e 3)

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 viene stabilito che la **detrazione IRPEF** relativa ai lavori di **recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta** nella misura del **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2015**.

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva previsto il riconoscimento della detrazione in esame nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 e del 40% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI

È **prorogata** dal 31.12.2014 al **31.12.2015** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta pertanto per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a €10.000.

E' previsto che le spese in esame *“sono computate, ai fini della fruizione della detrazione ... **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni ...**”* del 50%.

DETRAZIONE SPESE “SICUREZZA ZONE SISMICHE” – comma 47, lett. b), n. 2)

E' stato modificato il comma 1-bis del citato art. 16 stabilendo che la detrazione IRPEF relativa alle spese per interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche**, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR:

- **attivate dal 5.8.2013**;
- su edifici ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274;
- riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** o ad **attività produttive**;

spetta nella misura del **65%** delle spese sostenute **fino al 31.12.2015** (ammontare complessivo agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).

ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI – comma 48

Con una modifica al comma 3 dell'art. 16-bis, TUIR è stato **allungato da 6 a 18 mesi** il periodo entro il quale l'impresa ristrutturatrice / cooperativa può cedere / assegnare l'unità immobiliare, consentendo all'acquirente / assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall'1.1.2016).

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI LAVORATORI IN MOBILITÀ – comma 114

E' stato previsto a favore dei datori di lavoro che hanno **assunto, fino al 31.12.2012**, lavoratori:

- iscritti nelle liste di mobilità;
- licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti;

l'applicazione degli **sgravi contributivi** ex Legge n. 223/91 entro il limite massimo di risorse di €35.550.000.

L'agevolazione consiste nel versamento dell'aliquota contributiva pari al 10% per un periodo di 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato ovvero 12 mesi per quelli a tempo determinato.

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – commi da 118 a 121

Ai datori di lavoro privati sono riconosciuti **sgravi contributivi** per un periodo massimo di 36 mesi per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame:

- opera per i contratti stipulati dall'**1.1 al 31.12.2015**;
- consiste nell'esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€8.060** annui;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai lavoratori:
 - "*che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro*";
 - per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
 - con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

A seguito dell'introduzione del beneficio in esame sono **soppressi**, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i benefici previsti dall'art. 8, comma 9, Legge n. 407/90, in base al quale "*in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale ...*":

- i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi;
- è disposto l'esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.

ESTENSIONE AL SETTORE AGRICOLO

Tale agevolazione riguarda anche i **datori di lavoro del settore agricolo** con riguardo alle assunzioni:

- relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato;
- decorrenti dall'1.1.2015;

con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2015.

Sono **esclusi** i contratti relativi a lavoratori a tempo indeterminato nel 2014 nonché quelli relativi a lavoratori a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento al 2014.

BONUS BEBÉ – commi da 125 a 129

Per **ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017** è riconosciuto un assegno di importo annuo di **€960**. Tale assegno:

- è **erogato**, previa richiesta, dall'INPS **mensilmente** a decorrere dal mese di nascita / adozione;
- **non concorre alla formazione del reddito complessivo**;
- è corrisposto **fino al compimento del terzo anno d'età** ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
- spetta a condizione che il **valore dell'indicatore ISEE** relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l'assegno, **non superi € 25.000**.

In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è **raddoppiato**.

Le somme in esame non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del "Bonus 80 euro" ex art. 13, comma 1-bis, TUIR.

Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

BONUS FAMIGLIE NUMEROSE – comma 130

Per l'anno 2015, è previsto il **riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni / servizi** a favore dei nuclei familiari:

- con almeno 4 figli;
- che presentano un valore ISEE pari o inferiore a €8.500.

Con apposito DPCM sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare, unitamente alle disposizioni attuative delle misure in esame.

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS – commi 137 e 138

Con la modifica dell'art. 15, comma 1.1, TUIR, la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va calcolata su un **importo annuo massimo di €30.000** (in precedenza €2.065). Analogamente è stato aumentato ad €30.000 (in precedenza €2.065,83) l'ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. h), TUIR. Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2014** (generalmente **2015**).

RENDITA CATASTALE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO – commi 244 e 245

In attesa della Riforma del Catasto fabbricati, è stato previsto che per la determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo sono applicabili le istruzioni fornite dall'Agenzia del Territorio nella Circolare 30.11.2012, n. 6/T.

In particolare, al fine della suddetta determinazione, non rilevano le componenti dell'immobile che, ancorchè caratterizzanti la destinazione economica dello stesso, risultano prive dei requisiti di "immobiliarità".

Il requisito dell'immobiliarità va inteso come stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare, c.d. "imbullonati".

MORATORIA PAGAMENTO MUTUI / FINANZIAMENTI – comma 246

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento, è stata disposta una moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di **sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017**.

Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l'ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame).

FONDI PENSIONE – commi da 621 a 625

INCREMENTO ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA

A decorrere dal 2015 è previsto:

- l'**aumento dell'imposta sostitutiva** applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005 che passa al **20%** (ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 6-ter, DL n. 66/2014, per il 2014 l'aliquota in esame è pari all'11,5%);
- che la **base imponibile della predetta imposta sostitutiva**, applicata al risultato di gestione è determinata, per i redditi dei titoli pubblici, **in base al rapporto** tra "*l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti [12,50%] e l'aliquota stabilita dal ... articolo 17, comma 1 [20%]*".

RIVALUTAZIONE FONDO TFR

È incrementata dall'11% al **17%** l'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR.

La nuova aliquota è applicabile alle **rivalutazioni decorrenti dall'1.1.2015**.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 626 e 627

Con una modifica apportata all'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, viene disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2015** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**.

Va evidenziato che l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata **raddoppiata** e pertanto risulta pari al:

- **4%** per le **partecipazioni non qualificate**;
- **8%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

“NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO – commi da 634 a 640

Sono state introdotte una serie di modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 nonché l’abolizione progressiva di alcuni istituti deflattivi del contenzioso.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE

Viene previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente (ovvero dell’intermediario abilitato) e della Guardia di Finanza le informazioni ad esso relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi / compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni / detrazioni e crediti d’imposta, ancorché non spettanti, nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.

NUOVE FATTISPECIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con la modifica del comma 8 dell’art. 2, DPR n. 322/98 contenente la disciplina della dichiarazione integrativa a sfavore presentata entro i termini dell’accertamento, viene fatto espresso rinvio al ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Inoltre al citato art. 13 sono state introdotte le **nuove lett. a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater)** riferite a **4 nuove fattispecie di ravvedimento** (non ha subito modifiche la lett. c) relativa all’ipotesi di ritardata presentazione delle dichiarazioni).

In particolare è prevista la **riduzione della sanzione**:

- ad **1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita **entro il novantesimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- ad **1/7 del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- ad **1/6 del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.
- ad **1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la notifica del verbale di constatazione** salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto.

Le previsioni di cui alle citate nuove lett. b-bis) e b-ter) si applicano solo ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Il **nuovo comma 1-ter** del citato art. 13 rivede le **cause ostative del ravvedimento**, tenendo conto dell’allungamento dei termini del ravvedimento e della contestuale abrogazione di taluni istituti deflattivi del contenzioso.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’inizio dell’attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà **inibito**, per le violazioni di tipo sostanziale, **solo dal momento della notifica dell’avviso di accertamento**.

Continua ad essere invece **causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità** emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista l’abrogazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso e in particolare:

- **l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);

- **l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l'avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito a comparire.

Detti istituti **continuano comunque ad applicarsi**:

- agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati **entro il 31.12.2015**;

- ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA **consegnati entro il 31.12.2015**.

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all'acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall'1.1.2016.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E TERMINI DI NOTIFICA CARTELLE E DI ACCERTAMENTO

Viene previsto che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell'errore / omissione:

- il termine per la **notifica periodica della cartella di pagamento** ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, *"limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione"*;

- il termine per **l'accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, *"limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione"*;

- il termine di **liquidazione in materia di imposta di registro** ex art. 76, DPR n. 131/86 e di **imposta sulle successioni e donazioni** ex art. 27, D.Lgs. n. 346/90 decorre dalla regolarizzazione.

DICHIARAZIONE IVA – comma 641

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto l'obbligo, **entro il mese di febbraio di ogni anno**, di presentazione della **dichiarazione IVA annuale in forma autonoma**. Non è pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO.

Viene inoltre prevista **l'abrogazione** dell'obbligo di presentare la **comunicazione dati IVA**.

Le predette disposizioni sono applicabili *"a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015"*.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 657

È stabilito l'aumento **dal 4% all'8% della ritenuta** che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a **spese** per le quali l'ordinante intende beneficiare della **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico**.

TASSAZIONE POLIZZE VITA E DECESSO DELL'ASSICURATO – commi 658 e 659

Per effetto della sostituzione del comma 5 dell'art. 34, DPR n. 601/73, è prevista **l'esenzione da IRPEF** dei capitali percepiti in caso di morte in **dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita**, a copertura del rischio demografico. Detta disposizione è applicabile ai **proventi percepiti dall'1.1.2015**.

BOLLO VEICOLI STORICI – comma 666

A decorrere **dal 2015** con riguardo agli autoveicoli / motoveicoli "storici" costruiti da oltre 20 anni (e da non più di 30 anni), è **soppressa l'esenzione dal bollo** ex art. 63, commi 2 e 3, Legge n. 342/2000.

Rimane **confermata l'esenzione dal bollo**, prevista dal comma 1 del citato art. 63, **a decorrere dal trentesimo anno di costruzione** dell'autoveicolo / motoveicolo e l'assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla **tassa di circolazione forfettaria** annua pari a €25,82 per gli autoveicoli e a €10,33 per i motoveicoli.

TASI 2015 – comma 679

Sono state apportate modifiche all'art. 1, comma 677, della Finanziaria 2014, per effetto delle quali è **prorogata, anche per il 2015**, l'aliquota TASI massima del 2,5‰ per la prima casa aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se il Comune prevede detrazioni aggiuntive. Con tale intervento, il Legislatore ha evitato l'aumento, previsto dal citato comma 677, dell'aliquota TASI al 6‰.

VERSAMENTO IMU 2014 TERRENI AGRICOLI EX MONTANI / DI COLLINA – comma 692

E' stato regolamentato quanto recentemente disposto dal DL n. 185/2014 che **proroga al 26.1.2015** il termine di versamento dell'IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei Comuni montani / di collina, individuati sulla base dell'altitudine e desumibili dall'elenco predisposto dall'ISTAT.

È inoltre confermato che l'imposta dovuta va determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune e che in mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰.

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO EVASIONE FISCALE – comma 702

E' stata **aumentata al 55%** la quota, riconosciuta ai Comuni, delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso ai sensi dell'art. 2, comma 10, lett. b), D.Lgs. n. 23/2012. Tale disposizione è applicabile per il triennio 2015 – 2017.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – commi 718 e 719

Con la sostituzione dell'art. 1, comma 430, della Finanziaria 2014, è previsto l'**aumento**:

- **dell'aliquota IVA del 10%** di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
- **dell'aliquota IVA del 22%** di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.

L'incremento di cui sopra **non sarà attuato** qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

RIMBORSO CREDITO IRPEF > €4.000 – comma 726

A seguito delle modifiche apportate all'art. 1, comma 587, della Finanziaria 2014, è stato **fissato un termine per il rimborso** da parte dell'Agenzia delle Entrate del **credito IRPEF superiore a €4.000 risultante dal mod. 730** in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

In particolare il rimborso dovrà essere effettuato **“non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ... ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini”**, ossia entro il 28.2.

Il Responsabile del Servizio di Consulenza fiscale resta naturalmente a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE
Dott. Andrea BOREATTI